



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Scopelliti – Green”

Via Nazionale Nord, 89025 ROSARNO (RC)

Tel. n. 0966/773551 Fax n. 0966/773551

Sito web: www.iistitutocomprensivoscopellitigreen.gov.it

email: rcic85800c@istruzione.it - rcic85800c@pec.istruzione.it

Circolare n. 2

**Ai Sigg. DOCENTI
Alla DSGA
AL PERSONALE ATA
p.c. RSU Istituto
All'ALBO ONLINE dell'Istituto
Al sito web
SEDE**

Oggetto: obbligo del green pass per il personale scolastico. Trasmissione DL 111/2021 e circolari esplicative.

Il quadro normativo

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il decreto-legge allegato alla presente circolare (D.Lgs. n. 111 del 6 agosto “*Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università*”) che introduce misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

Tra le misure previste e adottate è compreso l'obbligo, **dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza)**, per tutto il personale scolastico, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il mancato rispetto del requisito è considerato **assenza ingiustificata** e, a decorrere dal **quinto giorno di assenza**, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74” (sanzione pecuniaria).

Esenzione Green pass

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021, allegata.

In essa è disciplinata la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di **specifiche e documentate condizioni cliniche** che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una **certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività educative e scolastiche”.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle **competenti autorità sanitarie** (medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale) in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 105/2021, ha **validità massima fino al 30 settembre 2021**. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali (vedasi la pagina MIUR al seguente link: <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>).

Tampone e Green pass

È possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Acclarata la negatività dal testing eseguito, tale referto sarà valido come **green pass provvisorio** per il personale scolastico non vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastico-educativa.

Cos’è il Green pass e come si ottiene

Il “Green pass” consiste in una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne l’autenticità e la validità. L’emissione è totalmente gratuita e le lingue disponibili, oltre l’Italiano, sono Inglese, Tedesco e Francese.

I requisiti necessari per l’ottenimento sono i seguenti:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;

Ovvero:

- In caso di vaccino monodose, la certificazione sarà valida a partire da 15 giorni dopo la sua somministrazione.

- Nei vaccini che richiedono il richiamo, la certificazione sarà valida a partire da 15 giorni dopo la prima dose fino alla somministrazione della seconda. Una volta completato il ciclo vaccinale la durata del “pass” incomincerà dalla data dell’ultima iniezione;
- Essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- Essere guariti dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti.

La durata varierà in base al requisito:

- 270 giorni dall’avvenuta vaccinazione (monodose) o dalla seconda dose (in questo caso il conto dei giorni partirà appunto dalla seconda dose, mentre la finestra temporale che avrà inizio dopo il 15esimo giorno dalla prima dose fino alla seconda sarà da considerarsi “temporanea” e non dovrà essere presa in considerazione nel conteggio dei 270 giorni).
- In caso di tampone negativo la validità sarà di 48h dall’ora del test.
- In caso di guarigione dall’infezione da meno di 6 mesi, il “Green pass” sarà valido 180 giorni.

Alla luce di quanto esposto la Dirigenza chiede a tutto il personale di fornire copia digitale o cartacea delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC nel rispetto dell’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell’allegato B paragrafo n. 4 per le relative verifiche (processo di verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l’effettiva validità) salvo ulteriori prescrizioni normative.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, si trasmettono, in allegato, i seguenti documenti:

1. Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
2. Circolare del Ministero della salute inerente alle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19 del 04.08.2021
3. Nota tecnica MIUR del 13.08.2021

Maggiori approfondimenti al sito: <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Eburnea
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993)